



**TRIBUNALE DI BARI**  
**SEZIONE STRALCIO**  
**ARTICOLAZIONE DI MODUGNO**

**IL GIUDICE**

a scioglimento della riserva che precede; esaminati gli atti della procedura n. XXXXXX RG; ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

**Ritenuto** che:

- 1) si controverte in materia di responsabilità extracontrattuale e la vicenda trae origine da un sinistro stradale fra due autovetture antagoniste;
- 2) dalla relazione della Pol-Strada, acquisita agli atti con tutti i suoi allegati, emerge come nel tratto di strada teatro del sinistro vi fosse segnaletica che imponeva il limite di velocità in 90 KM/h, violato dall'attore a dire del CTU nominato dal Pm (doc. all. X nel fascicolo attoreo), come pure rimane dato pacifico la circostanza che l'altra autovettura fosse impegnata in una manovra di immissione nel traffico stradale dall'area di servizio attigua (ALFA), con linea d'arresto servita da scritta "STOP" ed operando una svolta a sinistra;
- 3) la Pol-Strada contestava nell'immediatezza all'attore la violazione di cui all'art. 145, VI co Cds;
- 4) dai predetti elementi in fatto discenderebbe la corresponsabilità dei conducenti delle autovetture antagoniste;
- 5) il CTU, il dr MEVIO ha quantificato per l'attore (che all'epoca del sinistro aveva 55 anni) esiti permanenti nella misura del 10% (in citazione s'invocava la maggiore misura del 30%), ed ITP di 200 gg al 50% e di 50 gg al 25%, con esclusione di spese mediche, non documentate;
- 6) l'orientamento pacifico dell'intestato ufficio è nelle materie in esame l'applicazione delle tabelle di Milano sul danno biologico, volta per volta aggiornate nei valori (il cui riconoscimento in sede liquidativa incontra autorevole voce finanche nella giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. VI<sup>^</sup> Sez. Civ., ordinanza 14.1. 2013, n. 134, e [Cass. 7.6. 2011, n. 12408](#)), con riconosciuta possibilità di personalizzazione del danno;

**P.Q.M.**

visto l'art. 185 bis cpc, attesa l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto in punto risarcitorio, nel cui ambito appaiono perciò meno esasperate le contrapposte posizioni espresse nel contraddittorio;

vista pure la richiesta a verbale d'udienza del difensore della compagnia di assicurazione di una proposta conciliativa del magistrato, onde contenere l'alea del giudizio e gli ulteriori tempi e costi dello stesso;

**PROPONE ALLE PARTI**

a fini conciliativi, il pagamento a favore dell'attore ed a carico dei convenuti in solido della somma onnicomprensiva di € 20.000,00, già rivalutata e con interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché spese di lite compensate per metà, con residua metà a carico dei convenuti che devono rifonderle all'attore

alla stregua del DM n. 55/2014, secondo il valore di causa e i medi tariffari, esclusa la fase decisoria non tenutasi, mentre i compensi già liquidati in corso di causa ai CCTTUU rimangono a carico di tutte le parti in solido e ciascuna in ragione della metà;

**ACCORDA ALLE PARTI**

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc,

**RINVIA**

all'udienza del XXXXXX per valutare gli esiti della proposta ex art. 185 bis cpc, con invito rivolto ai difensori delle parti di illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità dischiuse dalla presente ordinanza e di far comparire le parti stesse per la data del prosieguo onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di nuove proposte conciliative/transattive.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Modugno, XXXXXX.

IL GIUDICE